

Avv. Caldara e Donomi

Ricorso al Consiglio di Stato

Duticchi Amedeo

contro

Comune di Milano

10/11

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, S-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-853

MILANO, 6 Marzo 1933

Buticchi = Comune di Milano

Caro Bonomi,

in plico a parte di mando per il deposito alla Cancelleria del Consiglio di Stato (termine ultimo 11 Marzo perr.) il Ricorso di Buticchi Amedeo contro il Comune di Milano. Unisco:

1°=La Decisione impugnata della Giunta Prov. Amm.;

2°=Il fascicolo degli atti e documenti del giudizio di prime cure;

3°=Una ricevuta 18 Gennaio 1932 che avrebbe dovuto trovarsi nel fascicolo ma, non so come, non venne presentata.

Ti unisco assegno bancario in data odierna di L.500 per tuo fondo (di cui L.250 per l'altra pratica Munari - Crippa in Cassazione).

Tranquillizzami con un cenno di ricevuta del fascicolo.

Con i più cordiali saluti

Emilio Caldara
Maria Caldara

Caro Caldera,

Parma, 9 marzo
1921

Vi ho fatto atto di
aver ricevuto L. 250 per
giorno spese relativo al
riverso al Consiglio di
Stato di Buticchi Amvedes
contro il Comune di Milano.
Provvederò oggi stesso al
deposito del riverso coi docu-
menti allegati.

Non ~~ho~~ ho copia semplice
del riverso, 1919 tu certo
l'avrai conservata nel tuo
fascicolo.

Saluti cordiali aff.

Trattasi una Ditta Baticchi e Foschi
che si vede tolta il sostegno perche
Foschi si e ritirato dalla Societa

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRAGUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TEL. 50-053

A. S. L.

Car. avv. Giuseppe Bonanni

piazza della Libertà, 4

Vol. 21.221

11 aprile 1911

Cari signori Ferraresi,

Viene da Lei il comune
chiesto sig. Amadori Pavesi per permesso sul
suo ricorso al Consiglio di Stato. Il signor
Pavesi desidera avere l'onore di
venire affettuosamente alla Sezione giudiziaria
cui il suo ricorso è assegnato. L'onore
di consigliare dalla due Sezioni giudiziarie
che l'aveva prima designato; ma per
non che il re mandato per, mandando
lo altri per due volte soltanto.

Mi è grato l'averne
per mandato i più cordiali saluti e auguri

Adesso
E. Caldara

Amedeo Bertocchi

Via Trivulzi 88

Milano

Sec.^{no} Consiglio di Stato
Sezion. Giurisdizionale,

Il sottoscritto, che
insieme all'avv. Emilio Baldara,
patrocina il sig. Amedeo Butticchi
nel suo ricorso contro il
Comune di Milano presentato

a cotesto Sec.^{no} Consiglio di Stato
il giorno 10 marzo 1953 XI, fa
viva istanza per che detto
ricorso sia posto in discussione.

La natura della controversia
~~che~~ ^{che} esige il desiderio del
Butticchi di riprendere la sua
attività sul mercato di Milano
consigliava di affrettar

~~Il~~ ~~Consiglio~~

il giudizio di questo ^{Esellen}
tipico corso.
con altri esemplari
dei

Roma, 6 giugno 1933 XI

Roma, 9 gennaio 1931

Caro ballarà,

Ho già presentata
regolare domanda al Cur. di Stato
per provocare la discussione
del ^{di Aurelio} ricorso Buttichi contro
il Comune di Milano.

Ti avverto però che, data
la ^{la} prossima della vacanza
estiva, il ricorso non potrà
essere discusso che alla
ripresa, cioè nell'autunno.
Con cordiali saluti.

Amedeo Buticchi

Studio: Calif. 50689
Milano " 54186

Milano
Via Friuli, 88

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-653

Portofino, 26/1-977

Caro Giuseppe,

per Munari - Cristofari, rinvio
cioè qui la sua lettera del 27 cur.
e ne prendo buona nota, ringraziando
della premura ed efficienza.

per Andreatti - Scaroni di
Milano, sarà proprio opportuno che
che la signora d'Andreatti per
avere qualche speranza che la disassuriva
si prenda prima della fine.

Cordiali saluti

Con affetto
Emilio

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 7 Novembre 1933

Frigoli-Zeni e altri == Azienda Tramviaria

Caro Bonomi,

ti sarei grato se mi potessi dire qualcosa
di questo ricorso ora avanti le Sezioni Unite della Cassa-
zione. In quanto sia possibile avvicinare le udienze, ti in-
formo che il 12 Gennaio p.v. dovrò essere a Roma per una
discussione al Consiglio di Stato.

Cordiali saluti

*all'i.
Bonomi*

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 8 Novembre 1933

Buticchi = Comune di Milano

Caro Bonomi,

anche per questo Ricorso ti ricordo che io
dovrò trovarmi a Roma il 12 Gennaio. Vedi se, puoi ottenere di
far fissare quell'udienza.

Cordiali saluti

ys
Manzoni

*Usposto -
La disenteria
il 15 dicembre*

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 24 novembre 1933

BUTICCHI = COMUNE DI MILANO =:

A S.E. l'On. Avv. IVANOE BONOMI


ROMA

piazza della Libertà, 4

Se appena è possibile, mi gioverebbe sapere quali
Consiglieri si sederanno alla 5^a Sezione del Consiglio di
Stato nell'udienza del 15 dicembre p.v., se presiederà
Pironti e chi sarà il relatore. In ogni modo, ti sarei
grato se mi facessi avere la tabella dei Consiglieri
delle due Sezioni giurisdizionali.

Con i più cordiali saluti.

aff. no



MEMORIA

per BUTICCHI AMEDEO quale proprietario e gerente della Ditta
BUTICCHI & C. di Milano, con gli avv. ti I. Bonomi, ed E. Caldera.

c o n t r o

IL COMUNE DI MILANO.

oo

È preliminare e fondamentale incidere questo punto di questione: che le controversie in materie di concessioni in genere appartengono alla giurisdizione amministrativa. Sono esse degli atti, con cui l'Ente pubblico attribuisce ad un privato la facoltà di esercitare una determinata attività che egli non potrebbe esercitare senza una espressione di volontà dell'Ente pubblico stesso e fuori della sua sfera di podestà disciplinare. E che nella materia di queste concessioni amministrative rientrano quelle dei posteggi - con o senza magazzini - nei pubblici mercati non può essere dubbio, specie dopo la legge di municipalizzazione che ha fatto dei mercati un servizio pubblico comunale con diritto di privativa (Ved. anche l'art. I del Regolamento speciale del Comune di Milano in atti).

Nella quotidiana diligente elaborazione che i Supremi Collegi, amministrativo e giudiziario, vanno facendo sulla discriminazione delle rispettive competenze si è apportata una correzione al principio fondamentale suindicato: nel senso che nelle concessioni=contratto o bilaterali si possa adire senz'altro l'Autori-

tà Giudiziarla per il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima violazione dei diritti subbiettivi del concessionario da parte dell'Ente pubblico. Ma non andiamo errati affermando che le sentenze e le decisioni in questo senso concordano nel ritenere che il giudizio di legittimità sull'atto amministrativo da cui si pretende essere stato violato un diritto del concessionario rimane riservato alla giurisdizione amministrativa; e non appare logico né corretto che si agisca in sede giudiziaria sul presupposto di una illegittima violazione, in questo è pacifico in dottrina che all'atto amministrativo è inerente una presunzione di legittimità.

Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione del Regno in materia analoga così motivato: "...essendo unica la personalità degli Enti pubblici in quanto agiscono come subbietti di diritto pubblico e per fine ed interesse generale, non è possibile distinguere tra gli atti relativi e quindi ammettere, in tali sfere, una categoria di atti aventi carattere e scopo amministrativo distinta dagli altri... Unica distinzione possibile e conseguente demarcazione... è degli atti posti in essere nella esplicazione di un vero diritto patrimoniale, di quegli atti cioè, che l'Ente pone in essere come subbietto di diritti privati". (Sentenza 22/6/1933 in Foro

Amm. 1933, II^o, Col. 149). E' ovvio che in tutte le concessioni, anche bilaterali, e particolarmente in quelle derivanti da un diritto di privata dell'Ente pubblico (come nella specie) l'atto amministrativo assolve il piccolo contenuto contrattuale.

Ciò posto, noi abbiamo creduto e crediamo che la competenza a giudicare del ricorso Budicchi appartenesse alla Giunta Prov. Amm. Che nella specie si verte in materia di Polizia Urbana attribuita per Legge ai Comuni non vi è dubbio; e che il Comune di Milano abbia adottato tutti i provvedimenti caratteristici dell'atto d'urgenza impugnabile avanti alla P.P.A., quale il breve termine fisso, la esecuzione diretta dell'atto da parte degli organi suoi, il caricamento delle spese al privato diffidato ecc. ecc. non è contestabile. Si noti che questa procedura caratteristica del provvedimento urgente di Polizia Urbana è codificata nel capoverso dell'art. 20 del Regolamento Municipale in materia. Ma ove - come per autorevole giurisprudenza - il contenuto di fatto del provvedimento non può sostituire la tassativa invocazione del disposto di legge, noi confidiamo che l'Ecc.mo Collegio vorrà ritenere la propria competenza e giudicare nel merito del ricorso Budicchi. La con-

siderazione della sede e dell'Autorità, cui è rivolta questa discussione, ci dispensa dal richiamare la lunga e ininterrotta e concorde serie delle Decisioni, confermate anche in adunanze plenarie, che hanno ritenuto in questi casi l'errore scusabile, specie dopo che la Legge 8 Febbraio 1925 N. 885, anzi che delimitarne i casi, ha voluto aggiungere altre ipotesi a quelle già riconosciute dalla costanza e giurisprudenza. Né c'interessa discutere se l'errore scusabile dia luogo a sospensione o interruzione del termine per ricorrere, poiché nella specie - come abbiamo dimostrato nel ricorso - qualunque ipotesi ci salva dalla decadenza.

Nel merito, fermi tutti i motivi e le considerazioni del Ricorso, ci permettiamo soltanto di illustrare l'eccesso di potere più sostanziale e assorbente, di cui è inficiato il denunciato provvedimento del Comune di Milano.

Il provvedimento dichiara decadute le concessione perchè il Foschi si era ritirato dalla Ditta. A parte che l'uscita del Foschi dalla Ditta era stata comunicata il 22 dicembre 1951 al Comune e nel gennaio 1952 il Comune aveva in fatto rinnovato la concessione annuale alla Ditta Buticchi & Compagni. E' certo che nessuna disposizione del Regolamento autorizza la decadenza della concessione per la causa indicata nel provve-

mento del Comune. Anzi, poiché le concessioni sono personali (art. 13 del Regolamento) e nella specie è pacifico che la concessione era intestata personalmente a Budicchi e a Foschi con responsabilità solidele e indivisibile verso il Comune, l'uscita di Foschi dalla Società di fatto non poteva nemmeno influire sulla continuazione della concessione a Budicchi, anche se il Comune - come dimostreremo e ripeteremo - non avesse nel gennaio riconosciuto a Budicchi l'esercizio per un anno delle due concessioni. Di più l'art. 19 n. 3 specificando come causa di revoca la cessazione totale o parziale dei posteggi a terzi, riconosce a contrario persino la facoltà di cessione tra i titolari dello stesso posteggio.

Milano, li 29 Novembre 1933-XII-

Roma, 30 novembre 33

Caro Baldara,

Avrai certo ricevuto il fascicolo della causa Munari - Criffa, con la sentenza in bollo per disteso e con altra copia in bollo del distretto, per il ritiro del deposito. Ce lo ho portato io stesso, ma tu domenica eri assente da Milano. Debbo mandarti il verbale di giunta causa o debbo attendere l'esito del giudizio ~~per~~ chi risolvio?

Per il ricorso Buticchia - Lammone di Milano nulla profao ancora d'irti. La segreteria della Levanta Sezione del Consiglio di Stato soltanto martedì prossimo saprà la composizione del collegio e il nome del relatore, che verranno stabiliti lunedì dal Presidente.

cordiali saluti
 tuo aff.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-053

MILANO, 30 Novembre 1938

Buticchi = Comune di Milano

A S.E.

l'On. Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà N° 4

Caro Bonomi,

ti mando una Memoria da depositare alla Segreteria della 5° Sezione del Consiglio di Stato entro il 4 (quattro) Dicembre. In pari tempo ti prego di ritirare verso il 5 o il 6 la Memoria che solo allora (secondo le sue abitudini) il prof. De Francesco avrà depositato per il Comune di Milano.

Il cliente, poi, desidera sapere il nome del Consigliere ed anche, se è possibile, quello degli altri Consiglieri che *si discussero* nell'udienza del 15 Dicembre.

Mi è dispiaciuto assai non essermi trovato a Milano quando sei venuto domenica. Ci vedremo a Roma il 14 Dicembre.

Con i più cordiali saluti

Emilio Caldara

Chiedere la comparizione
del Collegio e il relatore
nella causa

Batticchi - Comune di Spilimbergo
che si discuteva

il 15 dicembre

Ricorso 5°
N. 133
1933

Rel. Di Martino -
Causa 5.9. Pironti - Di Martino
Causa - Pignone - Mosini
Sinigaglia - Severi - Guffile -
Di Marco

Uno schiumoso
fiume della
distribuzione
si conosce

ha il nome
del relatore
e la composizione
fornisce il
Pollyio -

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
.. .. (GIÀ CURTATONE, 8-A)
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO. 1° dicembre 1933

BUTICCHI = COMUNE DI MILANO =:

A S.E. l'On. Avv. Ivano Bonomi

ROMA

—————
piazza della Libertà N° 4

Grazie della tua comunicazione. Come ti
scrissi, ho ricevuto il fascicolo Munari = Crippa e
la copia di sentenza. Manda pure la tua specifica
senz'altro.

Il prof. De Francesco mi ha comunicato la
sua Memoria ; quindi non è più necessario che tu la
ritiri dalla Segreteria del Consiglio di Stato.

Con i più cordiali saluti e arrivederci.

*Il v. p.
L. Amore*

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
... (GIÀ CURTATONE, 8-A) ...
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 18 dicembre 1933


BUTICCHI = COMUNE DI MILANO =:

Caro Bonomi,

ho notizia che il ricorso Buticchi è stato dichiarato irricevibile per intempestività, non essendosi ritenuto l'errore scusabile nel primo ricorso alla Giunta Prov. Amm. Ho la precisa impressione che, tutto l'ormeggio posto in essere dal cliente avendo messo in condizione di non potergli dare torto in merito, si è trovato comodo di attaccarsi al pretesto pregiudiziale. Infatti l'errore scusabile si è ritenuto sempre e in casi ben meno meritevoli di scusa; mentre qui l'errore era determinato dallo stesso carattere del provvedimento impugnato (tanto che la G.P.A. ci ha pensato due mesi e ha compensato le spese) e nel dubbio si era ricorso nel termine più breve.

Ma intanto c'è tutto un gruppo di persone interessate a far credere il contrario, e cioè che l'accoglimento del ricorso era sicuro se non ci fosse stato un errore procedurale. Ecco perchè io ho il dovere e l'interesse di occuparmi della cosa ancor più di prima. Perciò ti prego di tener dietro alla Decisione del Consiglio di Stato e farmene avere appena sarà possibile una copia semplice per vedere se rimane aperta la via all'azione giudiziaria. Ti sarò grato se me ne terrai informato.

Con i più cordiali saluti.



Presse

Deposito per ricorrenza
al Consiglio di Stato
(versato agli Atti giudiziali
dell'Ufficio Palazzina di Brastina)

10 marzo 1953

Bolletta n. 452

60.10